



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico” (di seguito “Testo unico”), ed in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell’articolo 3 del “Testo unico” (di seguito “decreto cornice”), ove si definiscono per l’anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e con il quale si dispone che i decreti di approvazione degli accordi connessi, preliminari o conseguenti alla gestione del debito sono firmati dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

VISTO il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modifiche al trattamento tributario di taluni redditi da capitale;

VISTO il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, concernente modifiche al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati;

VISTO il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

VISTO il decreto n. 7097 del 29 gennaio 2013, con il quale, tra l'altro, è stato approvato il *Fiscal Agency Agreement* sottoscritto alla medesima data;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici", e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'articolo 77, comma 12, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16 novembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 106.421 milioni di euro;

VISTO l'atto n. 73155 del 6 settembre 2018, con il quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTO il proprio decreto in data 27 aprile 2021, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali nell'ambito del programma "Global Bond" per l'ammontare di 1.500 milioni di dollari statunitensi al tasso annuo del 3,875%, con decorrenza 6 maggio 2021 e scadenza 6 maggio 2051;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'emissione di una seconda *tranche* del predetto prestito obbligazionario sui mercati internazionali nell'ambito del programma "Global Bond" per l'ammontare di 1.000 milioni di dollari statunitensi;

VISTO il *Registration Statement* del 14 ottobre 2020 depositato presso la SEC (“*Securities and Exchange Commission*”) degli Stati Uniti d’America, comprensivo del Prospetto Generale (“*Prospectus*”), successivamente emendato in data 30 ottobre 2020, in conformità del quale viene effettuata l’emissione sopra citata;

CONSIDERATO che il collocamento del prestito stesso viene affidato a BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG e HSBC Continental Europe, in qualità di banche coordinatrici del sindacato di collocamento, in quanto in possesso dei requisiti finanziari e organizzativi che consentono un’ampia ed efficiente distribuzione del prestito stesso presso gli investitori;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze procederà al collocamento dei titoli in conformità al *Registration Statement*, comprensivo del *Prospectus*, così come modificato e integrato dal relativo Supplemento del Prospetto (*Prospectus Supplement*) alla data del 17 novembre 2021

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del “Testo unico”, nonché del “decreto cornice”, è disposta l’emissione sui mercati internazionali di una seconda *tranche* del predetto prestito obbligazionario, alle condizioni di seguito descritte:

- ISIN: US465410CC03;
- ammontare nominale: 1.000 milioni di dollari statunitensi;
- decorrenza: 6 maggio 2021;
- scadenza: 6 maggio 2051;
- data di regolamento: 24 novembre 2021;
- dietimi di interesse: 18 giorni;
- prezzo di emissione: 104,966%;
- commissione di sottoscrizione: 0,25% dell’ammontare nominale dell’emissione;
- tasso di interesse 3,875% annuo;
- risultato dell’operazione, al netto della commissione: dollari statunitensi 1.047.160.000,00;
- netto ricavo, al lordo della commissione: dollari statunitensi 1.049.660.000,00.

Gli interessi saranno pagati in rate semestrali posticipate il 6 maggio ed il 6 novembre di ogni anno a partire dal 6 maggio 2022 e fino al 6 maggio 2051; il loro importo sarà calcolato moltiplicando l’ammontare nominale per il tasso d’interesse e dividendo il risultato per due.

La prima cedola, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione del 27 aprile 2021.

Art. 2

Il prestito è rappresentato da uno o più titoli nominativi globali senza cedole (“*Global Notes*”) registrati a nome di Cede & Co., quale soggetto designato di *The Depository Trust Company* (“DTC”) e depositati presso la Citibank, N.A. - London Branch.

Secondo gli usi dei mercati internazionali, “DTC”, Euroclear e Clearstream renderanno disponibili quote di tali titoli nominativi globali, per un valore nominale minimo di 200.000 dollari statunitensi ciascuna e di 1.000 dollari statunitensi per i relativi incrementi; i trasferimenti di tali quote ed il pagamento degli interessi ad esse afferenti verranno effettuati esclusivamente tramite variazioni elettroniche delle scritture contabili (*book-entry*) di “DTC”, Euroclear e Clearstream, apportate ai conti delle istituzioni finanziarie che ad esse partecipano.

La Citibank, N.A. - London Branch curerà la tenuta del registro ove sono annotate le variazioni all’ammontare dei titoli globali, a seguito di scambi tra le istituzioni finanziarie che partecipano a “DTC”, Euroclear o Clearstream.

Nel caso di notifica da parte di “DTC” di non essere più in grado di svolgere il ruolo sopraindicato e di mancata designazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro novanta giorni di altra società idonea a svolgere il relativo compito, o nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste all’articolo 4, comma 3, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a sostituire i titoli nominativi globali con titoli nominativi frazionati, in tagli del valore nominale minimo di 200.000 dollari statunitensi ciascuno e di 1.000 dollari statunitensi per i relativi incrementi.

I titoli saranno quotati presso la Borsa Valori di Lussemburgo e EUROMOT (Mercato Telematico Euroobbligazioni).

Il prestito verrà rimborsato alla pari il 6 maggio 2051.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si riserva la facoltà di riacquistare i titoli sul mercato.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, ai titoli rappresentativi del prestito ed ai relativi interessi si applicano le esenzioni e le agevolazioni previste dalla normativa vigente per i titoli del debito pubblico italiano e per le loro rendite.

Art. 4

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni legittimamente assunte, legalmente vincolanti, e non condizionate della Repubblica Italiana. I medesimi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica Italiana non concede né ipoteca, né pegno o altra garanzia reale o privilegio, a fronte del debito estero della Repubblica, salvo che la stessa o altra analoga garanzia non venga concessa al presente prestito ed ai titoli rappresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli hanno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, secondo i termini e le condizioni previste nel *Prospectus*, al paragrafo *Default; Acceleration of Maturity* e in particolare nelle ipotesi in cui la Repubblica Italiana:

- a) non esegua qualsiasi pagamento dovuto in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempimento perduri per oltre trenta giorni a decorrere dalla data prevista per il pagamento;
- b) non esegua uno degli ulteriori obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, e tale inadempimento perduri per sessanta giorni decorrenti dal giorno in cui la Repubblica Italiana ha ricevuto notizia scritta dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;
- c) non esegua il pagamento di qualsiasi suo debito estero presente o futuro, per un importo pari o superiore a dollari statunitensi 50.000.000 (o somma equivalente in altra valuta), divenuto liquido ed esigibile anteriormente alla scadenza, in conseguenza del mancato pagamento di capitale o interessi;
- d) non esegua il pagamento di qualsiasi suo debito estero per un importo pari o superiore a dollari statunitensi 50.000.000 (o somma equivalente in altra valuta) che sia giunto a scadenza come eventualmente prorogata per effetto di qualsiasi periodo di grazia applicabile;
- e) dichiari una moratoria generale del pagamento di qualsiasi suo debito estero.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende il debito così come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del "Testo unico".

Art. 5

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede al collocamento dei titoli in conformità al *Registration Statement*, comprensivo del *Prospectus*, così come modificato dal relativo *Prospectus Supplement* alla data del 17 novembre 2021.

Sulla base degli elementi summenzionati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sottoscrive l'accordo sul prezzo *Pricing Agreement* che include l'accordo di sottoscrizione *Underwriting Agreement* con BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG e HSBC Continental Europe, e le altre banche garanti, per l'assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze riconoscerà alle banche sopraindicate, per lo svolgimento di tale compito, la commissione di sottoscrizione dello 0,25% prevista dall'articolo 1.

Art. 6

I titoli di cui al presente decreto sono regolati dalla legge dello Stato di New York. Per le controversie tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i portatori dei titoli, le Corti italiane hanno giurisdizione concorrente con le Corti statali e federali con sede nello Stato di New York.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, dell'immunità di giurisdizione allo stesso spettante quale Amministrazione di Stato sovrano. Tale rinuncia non opera con riferimento alle azioni legali intentate ai sensi della normativa federale e statale statunitense applicabile in materia di mercati finanziari (*Securities laws*).

Art. 7

Il 24 novembre 2021, previa apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia riceverà per conto del Ministero stesso l'importo derivante dall'emissione del prestito di cui al presente decreto, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 3,875% annuo per 18 giorni, e contestualmente verserà gli importi in euro in questione, presso la Sezione di Tesoreria dello Stato – Roma Succursale.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 2 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, e al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti.

Art. 8

La Citibank N.A. – London Branch curerà il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale in forza del *Fiscal Agency Agreement* del 29 gennaio 2013, approvato in pari data con decreto citato in premessa.

La Citibank N.A. – London Branch riceverà i fondi dalla Banca d'Italia.

Art. 9

L'Amb. Mariangela Zappia, Ambasciatore della Repubblica Italiana negli Stati Uniti d'America, il Dott. Davide Iacovoni, Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Dott.ssa Elena Comparato, Direttore del Servizio - affari legali e contenzioso dello stesso Dipartimento, firmano i documenti di rispettiva competenza, relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 10

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e relativi agli esercizi finanziari dal 2022 al 2051, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 2219 (unità di voto parlamentare 21.1 e codice gestionale 341) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2051 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9539 (unità di voto parlamentare 21.2 e codice gestionale 365) dello stato di previsione per l'anno in corso.

p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1